



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE PENALE**

Composta da

SERGIO BELTRANI

- Presidente -

MARIAPAOLA BORIO

EMANUELE CERSOSIMO

ALESSANDRO LEOPIZZI

- Relatore -

DANIELA BIFULCO

Sent. n. sez. 1357/2026

CC - 21/05/2026

R.G.N. 13056/2026

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

nel procedimento a carico di

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 18/02/2026 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso

chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, in relazione alla posizione di [REDACTED] ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 7 gennaio 2026, che aveva disposto nei confronti del suddetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di cui agli artt. 110-629 e 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895.



2. Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo un unico, articolato motivo, che qui si riassume nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, lamenta l'Ufficio requirente, sotto il profilo della violazione di legge ( *sub specie* di difetto assoluto di motivazione e di travisamento del fatto), in primo luogo, la mancata visione da parte dei giudici reggini del materiale video nella sua completezza (circostanza resa evidente dall'accento soltanto ai singoli fotogrammi, stigmatizzandone la mancanza di nitidezza, laddove i filmati si presentavano invece come del tutto limpidi).

Sarebbe stata, inoltre, travisata l'ipotesi accusatoria, che postulava non la presenza di registrazioni del prelevamento della pistola da parte di [REDACTED] ma solo delle modalità di parcheggio da parte di quest'ultimo e di apertura dello sportello da parte di [REDACTED] che avrebbe preso direttamente l'arma, senza fisica consegna da parte dell'altro.

Le dichiarazioni liberatorie della persona offesa sarebbero state incongruamente valorizzate, trascurando la sua avvenuta sottoposizione ad indagini per favoreggiamento proprio in relazione all'episodio per cui si procede.

Parimenti trascurato risulterebbe anche il dato investigativo tutt'altro che irrilevante, secondo cui alcuni dei concorrenti nel delitto per cui si procede avrebbero perpetrato nei giorni precedenti un'altra estorsione con modalità sostanzialmente analoghe.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

La memoria difensiva trasmessa il 19 maggio 2026 nell'interesse di [REDACTED] (nonché di [REDACTED] non risulta tempestiva, avuto riguardo al termine di tre giorni prima dell'udienza odierna previsto dall'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.

Tale tardività di produzione esime il Collegio dall'esame del loro contenuto.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto non sorretto da un interesse attuale e concreto.

2. Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen; invero, in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione



della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno: l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo soltanto non potrebbe, comunque, condurre all'emissione di un provvedimento praticamente favorevole (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400-01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010-01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375-01).

Nel caso di specie, ogni riflessione, foss'anche cursoria o implicita, in tema di *pericula libertatis* è stata completamente pretermessa dall'Ufficio impugnante.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 21/05/2026

Il Consigliere estensore  
ALESSANDRO LEOPIZZI

Il Presidente  
SERGIO BELTRANI

